

1. Le **sottozone E1B** sono aree destinate a parco agrario-fluviale lungo il corso d'acqua Serraglio.

2. Sono aree di particolare pregio ambientale, dove i criteri della naturalità devono prevalere anche su quelli della produttività agricola; vanno quindi mantenuti tutti i caratteri del paesaggio agrario, le siepi, le macchie arboree, la alberate ed in particolare gli argini dei corsi d'acqua con il recupero dei relativi ecosistemi.

3. Là dove la scarpa esterna del rilevato arginale presenti sufficienti dimensioni e caratteristiche, è favorita la messa a dimora di alberi ed arbusti secondo tecniche di valorizzazione paesaggistica del tracciato arginale e della scena rurale circostante. La scelta delle essenze arboree sarà fondata sul criterio della omogeneità con le eventuali preesistenze ed ogni caso dovranno essere di origine autoctona.

4. In tali aree destinate alla formazione di "parchi agrario-fluviali" è ammessa la realizzazione di percorsi pubblici o di interesse pubblico, preferibilmente su capezzagne o antichi percorsi in disuso, con fondo stradale naturale, per l'uso pedonale, ciclabile e per l'equitazione; sono inoltre ammesse le attrezzature di servizio al parco, per la sosta, la ricreazione e per il tempo libero.

5. Per la realizzazione dei percorsi di cui al comma precedente è di norma vietato l'uso dell'asfalto; è altresì vietato il tombinamento anche parziale dei corsi d'acqua ad eccezione dei ponti di accesso alle abitazioni e/o ai fondi.

6. Negli edifici esistenti sono consentite, in diretta attuazione della V.P.R.G., opere di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, consolidamento statico, ristrutturazione edilizia e ampliamento di cui all'art. 4 della L.R. 24/85.

7. Per i fondi interamente ricadenti all'interno di questa zona è comunque ammessa, in diretta attuazione della V.P.R.G., la realizzazione degli annessi rustici necessari per la coltivazione del fondo, secondo i parametri di cui al comma 5 del precedente art. 14.

8. Sono ammesse attività agrituristiche.

9. Sono vietate opere di spianamento e depositi di materiali ad eccezione di quelli inerenti all'attività agricola.

10. Eventuali attività o manufatti che, per ragioni estetiche o ambientali, fossero in aperto contrasto con la finalità della tutela paesistica della zona, dovranno essere sottoposti a progetti esecutivi di recupero ambientale o di miglioramento dell'impatto visivo, mediante idonee tecniche di trattamento paesaggistico.

11. L'attuazione del "parco agrario-fluviale" è subordinata all'approvazione da parte del Consiglio Comunale di un "Piano di Recupero Ambientale". La progettazione dovrà tenere conto delle possibilità di integrazione delle esigenze di manutenzione delle sponde dei corsi d'acqua e relativi interventi idraulici con altre finalità paesaggistico-ricreative, quali la creazione di particolari percorsi protetti e di arricchimento del patrimonio arboreo delle fasce arginali. Al fine di permettere le manutenzioni ordinarie e straordinarie degli argini da parte degli enti competenti, dovrà comunque essere mantenuta una fascia operativa di ml 4,00.

12. Lungo il Naviglio è consentita la realizzazione di approdi per natanti le cui caratteristiche tecniche dovranno essere definite dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti competenti in sede di progettazione degli stessi e dei punti di approdo.